Civile Ord. Sez. 1 Num. 8883 Anno 2019
Presidente: SCHIRO' STEFANO
Relatore: FEDERICO GUIDO
Data pubblicazione: 29/03/2019

sul ricorso 12211/2018 proposto da:

Prince Osayande Testimore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Petrucci Ameriga, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

ORD. 94 / 2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Questura di Potenza;

- intimato -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI del 09/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2019 dal cons. FEDERICO GUIDO.

FATTI DI CAUSA

1 Il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Potenza in data 8.2.2018 chiedeva al Giudice di Pace di Melfi territorialmente competente, la proroga del trattenimento del cittadino nigeriano Prince Osayande Testimore presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in forza del decreto di espulsione e trattenimento adottati, rispettivamente, dal Prefetto e dal Questore di Caltanissetta del 25.10.2017, notificati in pari data.

Con ordinanza n. 102/2018 Il Giudice di Pace di Melfi, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 14 del d. lgs. 286/1998, convalidava la richiesta del Questore prorogando il trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio per il periodo di ventinove giorni.

2 Contro tale ordinanza ricorre con quattro motivi Prince Osayande Testimore.

Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con *il primo motivo di ricorso* la parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 14 comma 5 del d. lgs. 286/1998, art. 18

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del DPR 445/200 e art. 13 Cost. per aver il Giudice di Pace omesso di motivare la concessione della proroga.

Con *il secondo motivo di ricorso* si denuncia la violazione delle norme di diritto ex art. 14 comma 5 d. lgs. 286/1998 in relazione ai termini previsti per il trattenimento, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art.360 comma 1, n.3) cpc in relazione all'art. 13 , comma 7, d.lgs. n.286/98, per omessa comunicazione al ricorrente della richiesta di proroga; per omessa traduzione degli atti nella lingua madre del ricorrente ed omessa verifica della sua conoscenza della lingua italiana.

Il primo motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di Questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Cass. 18748/2015).

Nel caso di specie il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato,\ non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'artt. 14 comma 5 d.lgs. 286/1998.

L'accoglimento del primo motivo assorbe l'esame degli altri.

In accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato va dunque annullato e la causa va rinviata al giudice di pace di Melfi in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di Melfi in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale